

COMUNE DI GANGI

(PROVINCIA DI PALERMO)

Ordinanza n. 2 del 18/01/2021

OGGETTO: *Adozione di ulteriori misure contingibili ed urgenti volte al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid-19 - Sospensione dell'attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado, dal 18/01/2021 al 23/01/2021.*

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, valutata come "pandemia" in considerazione degli elevati livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto Legge 23 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge del 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 Luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, contenente disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 30 aprile 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia" la quale ha collocato la Sicilia in zona rossa al massimo livello di intensità, in considerazione del progressivo aumento del tasso di Rt e della sussistenza di un rischio alto con notevoli allerte di resilienza prevedendo che, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, alla Regione Sicilia si applicano le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Visto il DPCM 14 gennaio 2021 il quale prevede all'art 3 comma 4 lett. f) che, per le zone ad elevato rischio, individuate con Ordinanza del Ministro della Salute, *"fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata"*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 che recepisce l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e all'art. 5 detta analoghe disposizioni in merito alle modalità di svolgimento dell'attività didattica;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento notevole dei casi positivi al contagio da Covid-19 registrati nel territorio di questo Comune, come comunicati dall'ASP territorialmente competente;

Ritenuto che è necessario adottare misure adeguate per la popolazione scolastica al fine di contenere la diffusione dell'epidemia all'interno del territorio comunale;

Richiamata la Circolare interassessoriale emanata dall'Assessore per la Salute e dall'Assessore per l'Istruzione e la Formazione Professionale, prot. 41155 del 24 settembre 2020, come integrata con la circolare prot. 48265 dell'11 novembre 2020 e prot. 48649 del 13 novembre 2020, le quali chiariscono che l'emanazione da parte dei Sindaci delle ordinanze contingibili e urgenti di sospensione delle attività didattiche e scolastiche nei rispettivi territori é subordinata all'acquisizione da parte dei Comuni proponenti del parere obbligatorio dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione e del Distretto Sanitario di riferimento, che dovrà inequivocamente evidenziare il rischio epidemiologico che sovrintende alla correttezza della decisione di disporre per un certo lasso temporale la chiusura degli Istituti scolastici;

Richiamata, altresì, la circolare n. 33/GAB/08/01/2021 dell'Assessorato Regionale della Formazione e dell'Istruzione;

Preso atto che con mail del 16/01/2021, ai sensi e per gli effetti della circolare assessoriale n. 33/GAB/08/01/2021 dell'Assessorato Regionale della Formazione e dell'Istruzione ed avendo accertato le condizioni di particolare e specifico rischio sanitario determinato dall'incremento della curva di contagio da Covid -19 registratosi nel Comune di Gangi negli ultimi giorni, è stato chiesto all'Asp competente il Nulla-Osta per l'emissione di apposita ordinanza relativa alla sospensione delle lezioni in presenza nella scuola d'infanzia, nella scuola primaria e nel primo anno della scuola se-

condaria di primo grado, in deroga da quanto previsto dall'art. 5 dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16/01/2021, nel periodo che va dal giorno 18/01/2021 al giorno 23/01/2021;

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di Petralia Sottana, espresso con nota prot n. 297 del 16/01/2021, in ordine alla sospensione della didattica in presenza dal 18 gennaio al 23 gennaio, constatato il notevole incremento della casistica di soggetti positivi al covid negli ultimi giorni nel Comune di Gangi;

Sentito il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "F. P. Polizzano";

Atteso che si tratta di una situazione eccezionale e straordinaria che desta seria ed elevata preoccupazione ed impone di intervenire con urgenza per salvaguardare la salute della comunità locale, nell'ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da COVID-19;

Visto l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

ORDINA

1. Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere **dal giorno 18/01/2021 e fino al giorno 23/01/2021.**, con riferimento all'intero territorio del Comune di Gangi, **è sospesa la didattica in presenza anche nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nel primo anno della scuola secondaria di primo grado**, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16/01/2021.

2. Le attività didattiche per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali verranno svolte in presenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 07/08/2020, nonché dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 09/10/2020 n. 134.

3. La presente ordinanza ha validità con decorrenza immediata, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti di proroga e/o revoca tenuto conto dell'andamento del contagio epidemiologico e delle disposizioni che verranno adottate dagli organi istituzionali preposti sovracomunali, sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché tramite sito web Istituzionale.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di legge:

A S.E. il Prefetto di Palermo;

Al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri;

Alla Guardia di Finanza - Comando di Petralia Soprana;

Al Comando di Polizia Municipale;

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica;

Al Responsabile dell'Ufficio Scolastico;

Al DRPC (Dipartimento Regionale di Protezione Civile).

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia Sez. Palermo o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.

DEMANDA

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite;

DISPONE

Di pubblicare la presente ordinanza nell'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dalla data odierna e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune, al fine di darne la massima diffusione.

Gangi, li 18/01/2021

IL SINDACO

*Dott.Migliazzo Francesco Paolo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa